

# COMUNE DI VILLADEATI

## **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

**(Articolo 1, commi 611 e seguenti della Legge n. 190/2014)**

# INDICE

1. Premessa
2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione
3. Operazioni
4. Finalità istituzionali
5. Le partecipazioni dell'ente
  - 5.1 Le partecipazioni societarie
  - 5.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi
6. Piano operativo di razionalizzazione

## 1. PREMESSA

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s’ ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;
- buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## 2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica;

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D. Lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D. Lgs. n. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza

### 3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni;

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria";

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione;

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni;
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica;
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali;
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale;
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente;

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. FINALITÀ ISTITUZIONALI**

La legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in talisocietà".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

#### **5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE**

##### **5.1 Le partecipazioni societarie**

Il Comune di Villadeati partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società COSMO Spa con una quota dello 1,18%

##### **5.2 Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il Comune di Villadeati partecipa al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato per una quota percentuale dello 0,99% ed al Consorzio Casalese Rifiuti per una quota dell'1,18% (consorzi obbligatori), oltre a far parte, a seguito della normativa sull'associazionismo obbligatorio, dell'Unione Comuni Basso Monferrato (insieme ai Comuni di Murisengo, Alfiano Natta e Robella d'Asti).

L'adesione all'Unione di Comuni e la partecipazione ai Consorzi, essendo forme associative di cui al capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUELL), non sono oggetto del presente piano.

#### **6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

##### **1. Società Spa**

**Il Comune è proprietario di una quota pari allo 1,18% del capitale sociale di Cosmo Spa per un valore pari ad euro 82.600,00.**

I titoli azionari di **Cosmo Spa non** sono negoziati nella borsa mobiliare italiana.

La Società Cosmo S.p.a. svolge attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria: Il possesso del 1,18%\_del capitale sociale di COSMO S.p.a non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore.

L'art. 1, al comma 613 dispone che "le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile".

Il Comune di Villadeati non ha società' controllate ai sensi di quanto disposto dall'art. 2359 del Codice civile rubricato.

## 2.1 Cosmo Spa

# COSMO S.p.a

La Società COSMO S.p.A. è Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La Società ha come oggetto principale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nei territori dei comuni soci, l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata spettante ai comuni soci, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti nei territori di comuni non soci sempre che la loro posizione geografica lo consenta.

La società ha altresì come oggetto tutte le attività funzionalmente connesse con quelle precedenti quali, a semplice titolo indicativo, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti, l'utilizzazione di impianti a fini sperimentali, lo stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali sia non pericolosi che pericolosi, la gestione delle discariche in sedi di costruzione, utilizzo e post-utilizzo e precisamente in fase di avvenuto esaurimento.

La società provvede inoltre all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto di terzi, anche in forma consorziata, di ogni altro servizio destinato a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale, quale, ad esempio:

- a. ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione di energia e/o calore e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- b. gestione calore e servizi di assistenza e sicurezza;
- c. servizi manutenzione strade ed edifici pubblici;
- d. servizi del verde pubblico;
- e. servizio cattura cani, gestione canile sanitario e canile rifugio;
- f. prestazione di servizi di manutenzione di automezzi;
- g. raccolta, spazzamento strade e sgombro neve, trasporto smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e altri servizi di igiene ambientale;
- h. trasporto (tanto in conto proprio, quanto in conto terzi), trattamento e smaltimento rifiuti e depurazione reflui da impianti di depurazione ed impianti di trattamento rifiuti;
- i. consulenze tecniche, laboratorio analisi e servizi cartografici;
- j. gestione e riscossione tributi comunali ai sensi dell'art. 2, D.M. 11 settembre 2000 numero 289, nonché l'applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.lgs. 22/1997;
- k. gestione beni patrimoniali e comunali anche a mezzo di Società partecipate ed in particolare di Società di Trasformazione Urbana come definite dall'art. 267, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- l. servizio affissioni;
- m. gestione delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o

- costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- n. eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo.

AZIONISTI

<b>Comune</b>	<b>Quote %</b>
Alfiano Natta	1,385
Balzola	2,073
Borgo San Martino	1,917
Bozzole	0,976
Camagna	1,218
Camino	1,427
Casale Monferrato	34,362
Castelletto Merli	1,112
Cella Monte	1,147
Cereseto	1,056
Cerrina Monferrato	2,080
Coniolo	1,056
Frassinello Monferrato	1,240
Frassineto Po	1,884
Gabiano	1,854
Giarole	1,311
Mirabello Monferrato	1,888
Mombello Monferrato	1,664
Moncalvo	3,726
Moncestino	0,892
Morano Sul Po	2,051
Murisengo	2,142
Occimiano	1,951
Odalengo Grande	1,153
Odalengo Piccolo	0,951
Olivola	0,834
Ottiglio	1,314
Ozzano Monferrato	2,073

Pomaro Monferrato	1,047
Pontestura	2,085
Ponzano Monferrato	1,076
Rosignano Monferrato	2,031
Sala Monferrato	1,126
San Giorgio Monferrato	1,831
Serralunga Di Crea	1,259
Solonghello	0,926
Terruggia	1,361
Ticineto	1,888
Treville	0,962
Valmacca	1,696
Vignale Monferrato	1,689
Villadeati	1,180
Villamiroglio	0,989
Villanova Monferrato	2,166

PERSONALE anno 2014 – Totale n. 81

Contratti T.I.	Contratti T.D. (dirigente)	CO.CO.CO
80	1	/

TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2011	€.2.344,00
Anno 2012	€.3.827,00
Anno 2013	€.3.602,00

COMPENSI AMMINISTRATORI

Anno di riferimento	Trattamento economico complessivo	n. componenti Consiglio di Amministrazione
2013	€.26.239,26	5
2014	€.25.280,57	5



### 2.1.2. Cosmo S.p.A. Partecipazioni:

Azienda Rifiuti industriali e assimilati Mirabello S.p.a.  
(siglabile A.R.I.A.M. S.p.A.)

La Società ha per oggetto l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione sia direttamente sia a mezzo di altre Imprese o persone di:

- impianti di stoccaggio, selezione, trattamento meccanico o chimico di rifiuti speciali non pericolosi e di materie di recupero;
  - discariche controllate per rifiuti speciali non pericolosi;
  - impianti di recupero energetico da biomassa e di produzione di energia elettrica e termica da conferire a terzi;
  - bonifiche e risanamenti ambientali di aree e di acque;
- laboratori e sistemi di monitoraggio ambientale.

Lo svolgimento di:

- servizi di smaltimento rifiuti comprensivi di raccolta e trasporto, in conto proprio e anche in conto terzi, di rifiuti speciali non pericolosi e materie di recupero;
  - servizi di consulenza e assistenza in materia di rifiuti;
- l'utilizzo e la commercializzazione dei prodotti derivanti dai processi di selezione e trattamento dei rifiuti;

#### AZIONISTI


Cosmo S.p.A.	Quota del 56,00%
Daneco Impianti S.p.A.	Quota del 44%

#### TREND GESTIONALE – Risultati d'esercizio dell'ultimo triennio

Anno 2011	-€ 24.971,00
Anno 2012	-€ 109.051,00
Anno 2013	-€ 22.234,00

PERSONALE anno 2014: la Società non ha dipendenti  
Numero componenti Consiglio di amministrazione: 5

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO/CONTROLLO DI GESTIONE  
dott.ssa Sara Marchetti



### 3.1 Valutazioni

La COSMO S.p.A. è una società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.

In merito al criterio dell'indispensabilità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quale condizione richiesta dalla norma per il mantenimento delle società e partecipazioni azionarie, si ritiene che i servizi svolti da detta società rivesta carattere di indispensabilità per l'Ente.

L'opportunità di mantenere le partecipazioni azionarie nella società in parola, viene altresì rafforzato dalle performance economiche e finanziarie della stessa, che rappresentano un

costante trend positivo..

In ordine alla A.R.I.A.M. S.p.A. (partecipata di COSMO S.p.A.), per le stesse motivazioni riportate per COSMO S.p.A., non si ritiene di dover procedere alla razionalizzazione, in quanto società funzionali alle stesse.

Pur non avendo dipendenti, si dimostra attiva dal punto di vista operativo. Si precisa che attualmente l'obiettivo strategico in merito a detta Società è volto all'acquisizione dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un nuovo impianto per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi. Se l'oggetto sociale non sarà raggiunto entro il 31 dicembre 2015, si procederà, a dare indirizzo alla partecipata COSMO S.p.A. al fine di avviare un processo di liquidazione della Società A.R.I.A.M. S.p.A. entro marzo 2016.

### **3.2. Conclusioni**

Essendo la Cosmo una Società partecipata indispensabile è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione seppur minoritaria nella società invitandola comunque a conseguire risparmi, razionalizzando le strutture gestionali ed operative.